

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 16/02/2023, n. 4855

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26584/2021 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Veglio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Laura Barberio, in Roma via Casale Strozzi, n. 31;

- ricorrente - contro

QUESTORE DI TORINO, MINISTERO DELL'INTERNO ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi 12;

- resistente -

avverso il decreto emesso il 15 marzo 2021 dal Giudice di pace di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2023 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 15/10/2021 A.A. impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori trenta giorni del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (Omissis) assunto ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, in data 15/03/2021.

2. Il ricorrente, il 15 febbraio 2021, al rilascio dal carcere di Pavia riceveva la notifica del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Pavia D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 4, lett. a), con contestuale ordine di trattenimento presso il CPR di (Omissis). Il trattenimento era convalidato il 17.2.2021 dal giudice di pace di Torino.

3. In data 12.3.2021 la questura formulava istanza di proroga per ulteriori trenta giorni motivata dalle difficoltà nell'accertamento della identità del A.A., nato in (Omissis), sedicente cittadino del Pakistan e per le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti di viaggio.

4. All'udienza del 15 marzo 2021 fissata per deliberare sulla proroga del trattenimento, mentre l'amministrazione insisteva per la proroga di ulteriori trenta giorni allegando l'avvio di procedure per la riammissione presso il ministero dell'interno del Pakistan, la difesa del A.A. si opponeva all'accoglimento della proroga "per la mancata prova dell'accordo di riammissione in Pakistan per cui la proroga può essere al massimo di 15 giorni". L'amministrazione ha replicato circa l'esistenza di accordo con le autorità pakistane.

5. Il giudice di pace ritenute fondate le motivazioni della questura di Torino, cui si è integralmente richiamato, unitamente al verbale di udienza, prorogava di ulteriori trenta giorni il trattenimento del A.A..

6. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato ad un motivo ed illustrato da memoria.

7. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati questore di Torino e Ministero dell'Interno.

#### Motivi della decisione

8. Con l'unico motivo (violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, art. 111 Cost.) si deduce la nullità del provvedimento per motivazione apparente e/o inesistente.

9. Assume il ricorrente che stante la natura di misura incidente sulla libertà personale riconducibile alla previsione dell'art. 13 Cost., che, pertanto, richiede l'accertamento giudiziale della sussistenza delle specifiche condizioni giustificative prescritte dalla legge, da accertarsi anche secondo la tempistica in essa disciplinata, la motivazione del decreto di convalida della proroga del trattenimento deve dare conto della verifica giudiziale circa l'effettiva sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (cfr. Cass. 6064/2019).

10. Eccepisce, in particolare, il ricorrente che il D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, sesto periodo, stabilisce che "Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni, prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri".

11. Ad avviso del ricorrente il presupposto normativo per la convalida della prima proroga del trattenimento dello straniero già detenuto per tre mesi, è l'esistenza di un accordo in materia di rimpatri tra l'Italia e il Paese di cittadinanza del medesimo.

12. Aggiunge il ricorrente che in sede di udienza di convalida la questura motivava la richiesta di proroga in ragione dell'avvio delle procedure di riammissione del ricorrente e della conseguente condizione di "attesa" conseguente all'avvio, circostanze entrambi irrilevanti ai fini dell'estensione del trattenimento. La difesa del ricorrente si opponeva alla richiesta di proroga richiesta dalla questura rilevando l'assenza della prova dell'esistenza di un accordo in materia di rimpatri tra l'Italia e Pakistan, e cioè della condizione normativamente prevista per la proroga del trattenimento di trenta giorni dello straniero già trattenuto in carcere per almeno 90 giorni (come nel caso del A.A.).

13. Tuttavia, a fronte di tale contestazione, deduce il ricorrente che l'amministrazione replicava limitandosi ad affermare l'esistenza di un accordo di riammissione senza fornire alcuna indicazione a riscontro di detta affermazione.

14. All'esito dell'udienza il giudice di pace prorogava il trattenimento con la motivazione "ritenute fondate le motivazioni della questura di Torino che qui integralmente si richiamano" senza, però, fornire alcuna spiegazione sui profili di contestazione sollevati dalla difesa del A.A..

15. La censura è fondata.

16. La Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.

17. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti

elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5 (così Cass. 610/2022).

18. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, operata dalla L. n. 161 del 2014 , ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021 ; id. 1648/2022).

19. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato nei termini "ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano " non consente di verificare le ragioni dell'adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, né soccorre il richiamo al verbale di udienza fatto dal medesimo giudice, atteso che in esso nessuna indicazione sugli estremi dell'accordo fra Italia e Pakistan è fatta dalla questura, finendo così per risultare del tutto tautologica l'affermazione in questione.

20. Il ricorso per cassazione va, pertanto, accolto con conseguente cassazione del provvedimento di proroga e decisione nel merito di annullamento del decreto emesso nei confronti di A.A. il 15 marzo 2021 2017 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di (Omissis).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto emesso nei confronti di A.A. il 15 marzo 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di (Omissis).

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessive Euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200 Euro di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2023